

TFR,
tutto quello che
c'è da sapere



PÈNSATI
SOLUZIONI PER IL TUO FUTURO


CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA SpA

Cosa è la previdenza complementare	pag.	2
Chi sono i soggetti interessati alla Riforma	pag.	2
Cosa e quali sono i fondi pensione	pag.	3
Che tipo di contributo si può versare al Fondo Pensione.....	pag.	6
Cosa si può fare del TFR e quando.....	pag.	7
Percorso decisionale	pag.	8
Le prestazioni prima del pensionamento e al pensionamento	pag.	10
Il regime fiscale della previdenza complementare	pag.	12

Premessa

L'invecchiamento della popolazione è la principale ragione che obbliga quasi tutti i paesi a modificare le regole poste alla base dei propri sistemi pensionistici.

Le previsioni relative all'evoluzione demografica della popolazione italiana (elaborate dall'Istat) evidenziano, nel periodo che va dal 2000-2050, un aumento costante del numero di persone con età maggiore o uguale a 65 anni (pari al 73,3%) ed una contestuale riduzione della popolazione in età lavorativa (27,4%) che determina un aumento del rapporto tra anziani e popolazione in età lavorativa dal 26,6% del 2000 al 63,5% del 2050.

Questa tendenza assume in Italia un'incidenza sicuramente più marcata rispetto ad altri paesi europei.

E' quasi superfluo sottolineare gli effetti di una simile situazione: il sistema pensionistico obbligatorio, già oggi in crisi, non sarà in grado di mantenere le attuali prestazioni (pari all'80% dell'ultima retribuzione). La posizione più a rischio è quella dei giovani che nella migliore delle ipotesi possono sperare in un assegno al pensionamento di poco superiore al 50% dell'ultima retribuzione; la percentuale può scendere in alcuni casi anche sotto il 40%.

Tutto ciò non deve preoccupare ma deve far riflettere su quali siano le soluzioni che la legge ci fornisce per rispondere a queste problematiche, cioè aderire alla previdenza complementare così come è previsto dalla nuova **Riforma entrata in vigore dal 1° gennaio 2007.**

Cosa è la previdenza complementare.

Con la previdenza complementare si può usufruire di una pensione integrativa a quella percepita tramite il sistema pensionistico obbligatorio (corrisposta dall'INPS, dall'INPDAP, dalle Casse professionali o da altri enti preposti) quando si raggiunge l'età per il pensionamento, mantenendo inalterato il proprio tenore di vita rispetto a quello che si aveva prima di andare in pensione.

I contributi versati sono investiti, da esperti gestori, in titoli di Stato, azioni, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento e producono nel tempo dei rendimenti che sono legati all'andamento dei mercati finanziari e alle scelte dei gestori (politica di gestione). Sul comportamento dei gestori, sulla loro trasparenza, sulla gestione dei contributi versati e sulla politica di gestione vigila una speciale Autorità di Vigilanza, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP). Tutte le diverse forme pensionistiche complementari devono avere dei requisiti fissati dalla COVIP e devono essere, una volta accertata l'esistenza di questi ultimi, iscritte in un apposito Albo tenuto dalla stessa Autorità.

Chi sono i soggetti interessati dalla Riforma

Possono usufruire dei vantaggi della Riforma:

- i lavoratori dipendenti del settore privato
- i lavoratori rientranti nell'ambito di definizione della riforma Biagi (decreto legislativo 276 del 2003), ovvero:
 - chi ha un contratto di lavoro in somministrazione
 - chi ha un contratto a tempo parziale
 - chi ha un contratto di apprendistato
 - chi ha un contratto di inserimento
 - chi ha un contratto a progetto
 - eccetera

- i lavoratori autonomi
- i liberi professionisti
- i soci di società cooperative
- i soggetti che sono titolari di reddito diverso da quello da lavoro
- i soggetti fiscalmente a carico purché privi di reddito

Cosa e quali sono i fondi pensione

Sotto la stessa dicitura, Fondo Pensione, in realtà si celano quattro diverse forme pensionistiche complementari, le quali si prefiggono tutte di erogare la pensione integrativa. Le quattro tipologie sono:

- i Fondi negoziali o chiusi
- i Fondi aperti
- i Piani Individuali Pensionistici (PIP o FIP)
- le Forme pensionistiche preesistenti

Su tutte e quattro le tipologie vigila la COVIP e sono tenute, anche prima che si decida di aderire ad una di esse, a rilasciare una documentazione (esaminata ed approvata dalla COVIP) che permetta di valutare i costi del prodotto, i rendimenti che ha avuto in passato, quali sono le politiche di gestione sugli investimenti praticate dal gestore ed i rischi connessi al tipo di investimento che si sceglie o si sceglierà. Almeno ogni anno il fondo invierà all'aderente un resoconto sull'andamento del fondo nel suo complesso ed uno specifico dedicato alla posizione individuale.

Il principale elemento di differenziazione delle quattro forme pensionistiche complementari è il soggetto che le istituisce.

- **Fondi negoziali o chiusi**

L'istituzione avviene sulla base di un accordo collettivo tra i lavoratori ed il datore di lavoro. Sono definiti chiusi in quanto rivolti a specifiche tipologie di lavoratori (metalmeccanici, chimici, parrucchieri, ecc.), o perché destinati ai lavoratori di una impresa (o di un gruppo di imprese) oppure perché destinati ai lavoratori appartenenti ad una precisa area geografica (ad esempio la regione).

I soggetti coinvolti nel fondo possono essere sia interni, rappresentanti dei lavoratori che partecipano agli organi di amministrazione, sia esterni come, ad esempio, nel caso del gestore (banche, compagnie assicurative, società di gestione del risparmio) al quale è affidata l'attività di investimento delle risorse o la banca depositaria che si occupa di custodire il patrimonio del fondo stesso. La COVIP, come detto, vigila sull'operato ed approva lo statuto del fondo, ove sono riportate le caratteristiche e le regole di funzionamento dello stesso.

- **Fondi aperti**

Sono realizzati su iniziativa di banche, compagnie assicurative o società di gestione del risparmio (SGR).

E' possibile aderire al fondo individualmente (il singolo lavoratore sceglie il proprio fondo di fiducia e lo sottoscrive) oppure collettivamente (sulla base di accordi collettivi anche aziendali). Le risorse che il fondo raccoglie sono separate da quelle del soggetto che ha istituito il fondo stesso e/o lo gestisce, a garanzia di una separazione e trasparenza nelle attività svolte.

Anche in questo caso vi è la vigilanza della COVIP e l'approvazione di questa ultima del regolamento del fondo, che riporta tutte le informazioni sulle peculiarità del fondo e sulle sue logiche di funzionamento.

- **Piani Individuali pensionistici (PIP o FIP)**

Hanno la stessa finalità delle precedenti forme pensionistiche complementari, sono però istituiti da compagnie assicurative, realizzati tramite assicurazioni sulla vita e sottoscrivibili esclusivamente in forma individuale. Il patrimonio è, al pari dei fondi pensione aperti, separato da quello della compagnia e sono soggetti a vigilanza COVIP, la quale approva il regolamento dell'assicurazione.

- **Fondi preesistenti**

Sono stati istituiti prima che entrasse in vigore la prima riforma sulla previdenza complementare, ossia prima del 15 novembre 1992. Una delle loro peculiarità consta nella possibilità di poter gestire in proprio le risorse affidategli invece di rivolgersi a soggetti specializzati esterni. Sono, al pari degli altri fondi, vigilati dalla COVIP.

Le quattro tipologie descritte sono le uniche che possono essere “chiamate” con l'appellativo Fondo Pensione

Che tipo di contributo si può versare al Fondo Pensione

Le risorse che possono essere versate al Fondo Pensione, per poter realizzare il montante finale che poi determinerà la pensione aggiuntiva, sono:

- il Trattamento di Fine Rapporto maturando
- il contributo del lavoratore
- il contributo del datore di lavoro

La riforma prevede che il lavoratore dipendente possa decidere di versare ai fondi pensione anche il solo TFR maturando, dove per maturando si intende quello che il datore di lavoro accantona a partire dal 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della Riforma).

Ricordiamo che il TFR è quella somma che viene erogata al lavoratore al termine del rapporto di lavoro (così detta liquidazione). L'accantonamento (per una somma pari al 6,91% della retribuzione lorda) è effettuato dal datore di lavoro il quale è tenuto a rivalutare l'ammontare accantonato (al 31 dicembre di ogni anno) secondo un tasso di interesse dato dalla somma del 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT e da un tasso fisso dell'1,5%.

Il lavoratore può poi decidere di versare autonomamente una propria somma (contributo del lavoratore). Inoltre, gli accordi o contratti collettivi possono prevedere anche un contributo da parte del datore di lavoro (contributo datoriale) nella misura stabilita negli accordi o contratti stessi. Nulla vieta, comunque, che il datore di lavoro decida autonomamente (in assenza anche di specifici accordi aziendali o contrattuali) di versare per i propri dipendenti un suo contributo, che in questo caso andrà a confluire al fondo scelto dal lavoratore.

Cosa si può fare del TFR e quando

Tutti i lavoratori dipendenti, in attività alla data del 31 dicembre 2006, devono decidere sulla destinazione del proprio TFR maturando entro il **30 giugno 2007**. Invece, tutti coloro i quali siano stati **assunti dopo il 31 dicembre 2006**, hanno **sei mesi di tempo**, dalla data di assunzione, per poter decidere sulla destinazione del proprio TFR.

La scelta sul TFR può essere esplicita o tacita. Nel primo caso, essa dovrà essere realizzata utilizzando i due moduli TFR1 o TFR2, che dovranno essere compilati e consegnati al datore di lavoro, rispettivamente dai lavoratori assunti prima del 31 dicembre 2006 e assunti successivamente a tale data.

Nel caso in cui il lavoratore non esprima nessuna preferenza sulla destinazione del proprio TFR maturando (scelta tacita), scatterà il meccanismo del silenzio/assenso.

Va precisato, comunque, che mentre la scelta di aderire a forme di previdenza complementare (sia esplicitamente sia tacitamente) conferendo il proprio TFR maturando è irrevocabile, ovvero il lavoratore non potrà poi in un secondo momento decidere di revocare la scelta e decidere di riconferire il Trattamento al datore di lavoro, la scelta di lasciare il contributo presso il datore di lavoro è sempre revocabile.

Percorso decisionale

A

**PERCORSO
DECISIONALE
LAVORATORE
DIPENDENTE
NUOVO
ISCRITTO ALLA
PREVIDENZA
OBBLIGATORIA
POST 29.4.1993**

SCELTA TACITA

"Silenzio assenso".

Entro il 30 giugno 2007
o entro 6 mesi
dalla data di assunzione,
se successiva al
1° gennaio 2007
NON ESPRIME alcuna volontà

Il datore di lavoro
trasferisce il TFR
maturando del
dipendente a:

SCELTA ESPlicitA

Entro il 30 giugno 2007
o entro 6 mesi
dalla data di assunzione,
se successiva al
1° gennaio 2007,
ESPRIME la volontà di:

conferire il TFR maturando
alla forma di previdenza
complementare da lui scelta

mantenere il TFR
maturando presso
il datore di lavoro

B

**PERCORSO
DECISIONALE
LAVORATORE
DIPENDENTE
VECCHIO
ISCRITTO ALLA
PREVIDENZA
OBBLIGATORIA
ANTE 29.4.1993**

AL 1° GENNAIO 2007
ISCRITTO A FORME
PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI

SCELTA TACITA
Entro il 30 giugno 2007 o entro
6 mesi dalla data di nuova
assunzione, se successiva al
1° gennaio 2007,
NON ESPRIME alcuna volontà

SCELTA ESPlicitA
Entro il 30 giugno 2007 o
entro 6 mesi dalla data di
nuova assunzione se
successiva al 1° gennaio 2007,
ESPRIME la volontà di:

AL 1° GENNAIO 2007
NON ISCRITTO
A FORME
PENSIONISTICHE
COMPLEMENTARI

SCELTA TACITA
Entro il 30 giugno 2007 o entro
6 mesi dalla data di nuova
assunzione, se successiva al
1° gennaio 2007,
NON ESPRIME alcuna volontà

SCELTA ESPlicitA
Entro il 30 giugno 2007 o
entro 6 mesi dalla data di
nuova assunzione se
successiva al 1° gennaio 2007,
ESPRIME la volontà di:

- ➔ 1 Forma pensionistica collettiva (*) prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo diverso accordo aziendale
- ➔ 2 In caso di più forme pensionistiche collettive applicabili, quella con il maggior numero di adesioni di lavoratori dell'azienda, salvo diverso accordo aziendale
- ➔ 3 Se 1 e 2 non sono applicabili si destina alla forma pensionistica istituita presso l'INPS

(*) Per "forma pensionistica collettiva" si intende fondo negoziale o fondo aperto con adesione collettiva.

Il datore di lavoro provvede a:

- ➔ conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce
- ➔ mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro

Si fa riferimento al percorso decisionale **A** scelta tacita

➔ mantenere il residuo TFR maturando presso il datore di lavoro

➔ conferire il residuo TFR maturando alla forma complementare collettiva alla quale già aderisce

se gli accordi o i contratti collettivi non prevedono il versamento del TFR, in misura non inferiore al 50%

➔ nella misura già fissata dagli accordi o contratti collettivi

Le prestazioni prima del pensionamento e al pensionamento

Dal 1° gennaio 2007, si ha diritto alla pensione complementare dopo aver maturato i requisiti di accesso alla pensione obbligatoria, ovvero con almeno cinque anni di iscrizione ad una forma di previdenza complementare. Per tutti gli iscritti ai fondi pensione è garantito il diritto di accesso ad alcune tipologie di prestazioni sia prima del pensionamento sia al pensionamento.

Prima di raggiungere i requisiti per poter usufruire della “pensione integrativa”, l’aderente al fondo può chiedere delle anticipazioni, riscattare quanto accantonato e trasferire la propria posizione ad un altro fondo. Le **anticipazioni**, che a scelta dell’aderente possono essere successivamente reintegrate, possono essere richieste nei seguenti casi:

- a) per spese sanitarie conseguenti a gravissime condizioni relative a sé, al coniuge e ai figli (terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche), in qualsiasi momento della partecipazione alla forma pensionistica e fino al 75% della posizione individuale maturata;
- b) per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa di abitazione per sé e per i figli, dopo 8 anni di iscrizione al fondo e fino al 75% della posizione maturata;
- c) ulteriori esigenze dell’aderente dopo 8 anni di iscrizione al fondo e fino al 30% della posizione individuale maturata.

Dal 1° gennaio 2007 l’aderente che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (riscatto per altri motivi), in alternativa al trasferimento della posizione ad un’altra forma pensionistica complementare, può chiedere, nel rispetto dei vincoli sotto riportati, il riscatto della posizione, ovvero la restituzione della posizione individuale accumulata.

Il **riscatto** può essere **parziale** o **totale** e può essere chiesto nei seguenti casi ed importi:

- a) il **50%** della posizione maturata (riscatto parziale) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia compreso tra 12 e 48 mesi o in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- b) il **100%** della posizione maturata (riscatto totale) nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dell'attività lavorativa sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo.

Nell'ipotesi di decesso dell'aderente prima del pensionamento, l'intera posizione maturata è versata agli eredi o alle altre persone indicate dall'iscritto. In mancanza di tali soggetti, la posizione viene assorbita dal fondo o, se si tratta di forme pensionistiche individuali, è devoluta a finalità sociali secondo modalità stabilite con Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Dal **1° gennaio 2007**, l'iscritto può **trasferire** la posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare:

- a) **in caso di perdita dei requisiti di partecipazione:** l'iscritto che prima del pensionamento perde i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per il cambiamento di attività lavorativa) può, in alternativa al riscatto, trasferire la posizione individuale maturata alla forma pensionistica complementare alla quale può accedere in base alla nuova attività lavorativa;
- b) **sulla base di una scelta volontaria:** decorsi due anni di iscrizione ad una forma pensionistica complementare, l'aderente può trasferire l'intera posizione individuale presso un'altra forma pensionistica complementare sia collettiva che individuale.

In caso di trasferimento, il lavoratore ha diritto alla prosecuzione dei versamenti alla forma pensionistica prescelta sia del TFR sia dell'eventuale contribuzione a carico del datore di lavoro, per questo ultimo, se previsto, nei limiti e secondo le modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi.

L'aderente acquisisce il diritto alla prestazione pensionistica complementare al momento della maturazione dei requisiti di accesso così come stabiliti dal regime obbligatorio di appartenenza e con almeno cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari. Il calcolo dell'anzianità è realizzato considerando utili tutti i periodi di adesione a forme pensionistiche complementari e per le quali non siano state avanzate, da parte dell'aderente, richieste di riscatti totali della posizione maturata.

E' previsto che **la prestazione maturata** possa essere percepita dall'aderente **in forma di capitale, per un importo non eccedente il 50% del montante**, e con l'erogazione di una **rendita per la parte rimanente**. In alcuni casi è previsto che la prestazione sia corrisposta integralmente in forma di capitale, ossia:

- a) nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% del valore dell'assegno sociale;
- b) per i lavoratori dipendenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 e già iscritti a tale data ad una forma pensionistica esistente alla data del 15 novembre 1992.

Il regime fiscale della previdenza complementare

Il regime fiscale che soggiace al sistema della previdenza complementare è particolarmente vantaggioso se paragonato a quanto in essere per altre forme di risparmio. Questi vantaggi sono presenti in tutte e tre le fasi che caratterizzano la vita di un fondo pensione, ovvero:

- a) la contribuzione
- b) il rendimento
- c) la prestazione

A decorrere dal 1° gennaio 2007, i contributi versati dall'aderente, ad esclusione del TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo IRPEF, fino ad un

massimo di 5.164,57 euro. Entro questa soglia devono rientrare anche gli eventuali contributi versati a favore delle persone fiscalmente a carico e se l'aderente è un lavoratore dipendente, per determinare tale limite deve essere conteggiato anche l'eventuale contributo del datore di lavoro. Questa deduzione non è una esenzione definitiva dall'imposizione ma è solo un rinvio a quando si percepiranno le prestazioni.

I **rendimenti** che sono realizzati dal fondo, anno per anno, sono soggetti ad una imposta sostitutiva pari all'11%. Questa ultima è attualmente più vantaggiosa rispetto a quella praticata su altre forme di risparmio (12.5%).

Le **prestazioni**, al netto di quanto già tassato precedentemente nella fase di accumulo, sono tassate a secondo della tipologia di prestazione percepita. Lo schema seguente riassume le possibili fattispecie.

Tipologia di prestazione/diritto	Imposizione sostitutiva
Anticipazioni per spese sanitarie Riscatti parziali/totali Morte dell'aderente prima del pensionamento Per le prestazioni in forma di rendita e capitale	15% nei primi 15 anni e -0.3% per ogni anno successivo fino al minimo del 9% dal 36° anno
Anticipazioni per acquisto, per ristrutturazione della prima casa o per ulteriori esigenze. Riscatti per altri motivi	23%

Le informazioni riportate sul presente documento sono tratte dal Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, così come integrato dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296,

Messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la Nota Informativa e il Regolamento dei singoli Fondi e per i Piani Individuali Pensionistici anche le Condizioni Generali del Contratto. Tali documenti sono reperibili presso le Filiali della Cassa di Risparmio di Volterra e sul sito internet di ciascuna società indicato nella scheda prodotto.



**CASSA DI RISPARMIO
DI VOLTERRA Spa**

Sede: Piazza dei Priori, 16 - 56048 Volterra (PI)
Tel. 0588.911111 - Fax 0588.86940 - info@crvolterra.it

*Per sapere qual è la Filiale più vicina a te telefona al n. 0588.911111
oppure visita il sito www.crvolterra.it*

